

AMBIENTE

DECRETI LEGISLATIVI IN MATERIA RIFIUTI – RECEPIMENTO PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE UE

Destinatari: Tutti i produttori di rifiuti e aziende coinvolte nel ciclo dei rifiuti

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti (ai sensi delle direttive UE "Pacchetto economia circolare – rifiuti"):

- D.lgs. n. 116 relativo a **rifiuti ed imballaggi**, in vigore dal 26 settembre 2020;
- D.lgs. n. 118 relativo a **pile e Raee**, in vigore dal 27 settembre 2020;
- D.lgs. n. 119 relativo ai **veicoli fuori uso**, in vigore dal 27 settembre 2020;
- D.lgs. n. 121 relativo alle **discariche**, in vigore dal 29 settembre 2020.

Siamo disponibili per eventuali approfondimenti circa i decreti 118-119-121, che tuttavia non sono di applicazione generale, ma si riferiscono essenzialmente ai gestori dei rifiuti indicati.

Evidenziamo invece il decreto n. 116 dedicato alle norme generali sui rifiuti ed imballaggi, che introduce novità nella Parte Quarta del D.lgs. 152/06 in termini di gestione rifiuti, responsabilità estesa del produttore, prevenzione della produzione rifiuti, creazione di filiere di recupero e, non da ultima, la disciplina in termini di tracciabilità dei rifiuti.

Segnaliamo di seguito **le più importanti novità** contenute:

- vengono esonerati dalla tenuta del Registro di carico/scarico le imprese e gli enti produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** che non hanno più di dieci dipendenti (nel complesso, in caso di più sedi); la disciplina si allinea cioè alle previsioni del MUD;
- il periodo di conservazione del registro di carico e scarico e formulari scende da 5 a 3 anni;
- nell'elenco dei rifiuti (EER) sono variate (in modo non sostanziale) le descrizioni di oltre 150 codici ed è stato introdotto il nuovo codice EER 07.02.18 "scarti di gomma" (in Allegato 2 uno schema con evidenziate le differenze); **verificate se le modifiche riguardano rifiuti di vostra produzione e se le definizioni sono ancora coerenti con la vostra realtà; potrebbe essere necessario considerare una nuova codifica.**
- è previsto il sistema di tracciabilità dei rifiuti che sarà integrato con il "Registro Nazionale Produttori" e il "Registro Elettronico Nazionale" nell'ottica di una semplificazione amministrativa che tutti ci auguriamo pronta ed efficace (viste le infelici esperienze del Sistri) e che porterà numerose novità in materia di MUD, registri di carico e scarico e formulari di identificazione rifiuti; **tuttavia all'atto pratico per ora nulla cambia**: fino all'entrata in vigore di nuovi decreti attuativi continua ad applicarsi la disciplina vigente.
- i rifiuti **speciali assimilati agli urbani** diventano semplicemente **urbani** quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» (allegato L-quater) e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies (Allegato1);
- in caso di assistenza sanitaria domiciliare i rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività; per la movimentazione, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non sono previsti né il formulario né l'iscrizione all'Albo gestori;
- i rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività;
- nel caso di manutenzione delle infrastrutture la movimentazione del materiale tolto d'opera per la valutazione tecnica di quanto riutilizzabile è accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima di peso o volume, luogo di destino.

Il testo completo dei quattro decreti è disponibile per chi ne faccia richiesta.

In merito all'eventuale interruzione di tenuta registro (per le aziende fino a dieci dipendenti) si raccomanda di valutare attentamente le condizioni prima di procedere (es. se vi sono più sedi; dipendenti stagionali o part time; situazioni al limite, eventuali assunzioni previste; la giacenza del registro attuale; la tenuta da noi comunque consigliata di un brogliaccio di magazzino etc.).

Per le aziende con contratto di consulenza annuale siamo a disposizione per la valutazione (gratuita) della situazione.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: SCADENZA ATTIVITA' DI RESPONSABILE TECNICO IN REGIME TRANSITORIO

Destinatari: Responsabili tecnici che svolgono l'attività in regime transitorio ai sensi del comma 4, art. 13 del Decreto 120/2014

Come noto, la disciplina relativa alla formazione del Responsabile Tecnico (di seguito RT) è stata ridefinita attraverso il Decreto del MATTM n. 120 del 03/06/2014 il quale, all'art. 13, ha stabilito che l'idoneità del RT è attestata mediante una verifica iniziale e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Il RT delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della nuova disciplina poteva continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni, quindi ciò resta valido fino al termine massimo del **15/10/2022**.

Tale data pertanto sancisce la scadenza dell'abilitazione per i Responsabili Tecnici che stanno operando in regime transitorio e che pertanto sono obbligati all'aggiornamento quinquennale per poter continuare ad operare.

L'aggiornamento può essere sostenuto a partire dal 02/01/2021 secondo le modalità stabilite dal comitato nazionale dell'Albo (per informazioni <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx>).

Si precisa che è dispensato dalle verifiche il Legale Rappresentante che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di Responsabile Tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza per almeno 20 anni (sono consentite interruzioni intermedie, non nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al 20 % di detto periodo).

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Destinatari: Aziende con emissioni in atmosfera che utilizzano sostanze classificate H340, H350, H360

Si segnala che a partire dal 28 Agosto 2020 entra in vigore il decreto 102/20 che reca disposizioni integrative al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera apportando modifiche al D.Lgs. 152/06.

Di particolare importanza è la variazione all'art. 271 con l'aggiunta del comma 7-bis che si riporta di seguito:

"Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze (...) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadano nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo".

Invitiamo pertanto tutte le aziende a verificare se nel proprio ciclo produttivo sono presenti materie con le caratteristiche citate e da cui si originano emissioni in atmosfera, per valutare la necessità di procedere ad eventuali adempimenti.

Verde Consulting S.r.l. si rende disponibile su richiesta per la verifica di tali sostanze nel ciclo produttivo e, se del caso, per la predisposizione della relazione sopra citata.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

RIEPILOGO DELLE SCADENZE AMBIENTALI

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Bilancio di massa dei solventi (COV)	Aziende soggette alle prescrizioni di legge per l'uso di solventi	Prorogata al 31/10/20
Compilazione applicativo AIDA	Aziende in regime di AIA	Prorogata al 31/10/20
Compilazione terzo trimestre applicativo ORSO per il 2020	Impianti autorizzati alla gestione rifiuti	31/12/20

Segnaliamo infine che la nostra collega Patrizia Gaglione ha cessato la sua lunga e felice collaborazione con Verde Consulting Srl, per raggiunti limiti pensionabili. A lei il nostro sincero ringraziamento ed i migliori auguri per l'avvenire.